



Comune di Ossimo

Provincia di Brescia

P.zza Roma, 10 - 25050 Ossimo (BS)
Tel. 0364/41100 - mail: info@comune.ossimo.bs.it



DELIBERAZIONE N. 9 del 08/05/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **Maggio** alle ore 08:30 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
FARISE' CRISTIAN	SINDACO	X	
BASSI ROBERTO BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
FRANZONI MARCO	CONSIGLIERE	X	
ZERLA VALERIO	CONSIGLIERE	X	
FRANZONI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
FRANZONI PIERA	CONSIGLIERE		X
ZENDRA BRUNO	CONSIGLIERE		X
ISONNI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
CANOSSI DENIS	CONSIGLIERE	X	
MAGGIORI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
GHEZA ALESSANDRA	CONSIGLIERE		X

Presenti:8 Assenti:3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Scelli Dott. Paolo**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cristian Farise', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023

Illustra l'argomento il Sindaco richiamando in premessa la deliberazione di consiglio comunale n. 6 in data 27 marzo 2021 con la quale veniva rinviato il presente argomento per approfondimenti istruttori a seguito del parere negativo espresso dal Revisore del Conto con verbale n. 4 del 25 marzo.

Il Sindaco segnala che lo schema di bilancio e relativi documenti allegati sono stati oggetto di riapprovazione da parte della Giunta Comunale e che in data 5 maggio 2021 il Revisore del Conto ha espresso con verbale n. 4bis parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2021/2023 e documenti allegati.

Il Sindaco illustra sinteticamente i contenuti del bilancio di previsione 2021/2023 che viene sottoposto all'approvazione del consiglio comunale ad esercizio finanziario avanzato data la situazione di emergenza sanitaria tutt'ora in corso.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'art. 151, comma 1, prevede che gli Enti Locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'art. 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

PRESO ATTO che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente rideterminato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 31.03.2021;
- con Decreto Legge n. 41 in data 22.03.2021 è stato ulteriormente rideterminato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30.04.2021;
- con Decreto Legge n. 56 in data 30.04.2021 è stato ulteriormente rideterminato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 31.05.2021;

RILEVATO che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli Enti territoriali nota come *"armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili"*;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli Enti Locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati n. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, c. 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, c. 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, c. 12);

- c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli Enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, c. 4);
- d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, c. 12);

TENUTO CONTO che dal 2016 ha avuto avvio la riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Decreto Legislativo n. 118/2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2018 è, pertanto, predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del Piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118/2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i Comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

VISTO, inoltre, l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *«Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale»*;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dall'art. 11, comma 14, del D.Lgs. n.118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *«adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria»*;

VISTE le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *«Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)»*;

EVIDENZIATO che il Comune di Ossimo, nell'anno 2014, non ha partecipato alla sperimentazione relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici ex D.Lgs. n. 118/2011;

RICORDATO che, ai sensi del citato art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

ATTESO che:

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. n. 84 in data 07.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione del DUP 2021/2023;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 40 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha provveduto all'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 e ne ha disposto la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 in data 08.05.2021, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione;

CONSIDERATO quanto segue:

- la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel D.U.P.S., con propria Deliberazione n 26 in data 13.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

- il Revisore dei Conti, dott. Tiziano Vito Damiani, ha espresso in data 25.03.2021 PARERE NEGATIVO relativamente agli schemi di bilancio 2021/2023 (parere n. 4)
- la Giunta Comunale ha provveduto con deliberazione n. 32 in data 03.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, alla riapprovazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il Revisore dei Conti, dott. Tiziano Vito Damiani, nuove criticità segnalate a mezzo mail in data 09.04.2021 dal Revisore dei Conti, dott. Tiziano Vito Damiani, relativamente agli schemi di bilancio 2021/2023;

PRESO ATTO di quanto sopra, la Giunta Comunale ha provveduto con deliberazione n. 41 in data 24.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, alla riapprovazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli Enti Locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la Nota integrativa al bilancio;
- h) la Relazione del revisore dei conti
- i) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- j) il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, c. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATO che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento comunale di contabilità vigente;

RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale:

- n. 23 in data 13.03.2021, avente ad oggetto: "Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 - Revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";
- n. 18 in data 13.03.2021, avente ad oggetto: "Ricognizione ed individuazione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 e classificazione degli stessi nei beni immobili disponibili dell'inventario del patrimonio comunale - anno 2021";

RICHIAMATI altresì i seguenti atti di variazione al bilancio provvisorio:

- Determinazione n. 19 del 10.03.2021 avente ad oggetto: "Riaccertamento parziale dei residui al 31.12.2020 ai sensi del punto 9 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011";

PRESO ATTO che:

- n. 19 in data 13.03.2021 di aggiornamento tariffe e determinazione percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983, che il Comune ha attivato, dando atto che per il 2021 il tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi stessi è pari al 45,33%, come risulta dalla sopracitata deliberazione;
- n. 30 in data 03.04.2021 di riapprovazione dell'aggiornamento tariffe e determinazione percentuale di copertura dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale, compresi nell'elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 31.12.1983, che il Comune ha attivato, tenendo conto delle segnalazioni del Revisore dei Conti, dando atto

che per il 2021 il tasso di copertura in percentuale del costo dei servizi stessi è pari al 36,20%, come risulta dalla sopracitata deliberazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 13.08.2020 è stato approvato il nuovo regolamento IMU;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 8.06.2013 sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini dell'IMU;
- che l'Amministrazione provvederà all'approvazione del Piano Finanziario e delle relative tariffe TARI entro la scadenza posticipata al 30.06.2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 21.09.2013 sono state adeguate e ridefinite le delle tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 13.03.2021 è stata approvata la disciplina provvisoria del canone patrimoniale di concessione (canone unico), autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 08.05.2021 è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 in data 15.06.2013 viene determinato l'importo del costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi pari a euro 50,00 da versare al comune qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancanza di spazi idonei, ad assolvere l'obbligo previsto dal comma 3 dell'art. 64 della Legge Regionale 12/2005;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 8.06.2013 sono stati adeguati ed aggiornati gli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio n. 12 del 2005 e s.m.i. a seguito dell'Approvazione Definitiva del Piano di Governo del Territorio del Comune di Ossimo;
- con determinazione n. 114 in data 15.12.2016 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 1 gennaio 2014;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 05.08.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, sono state aggiornate le tariffe relative all'utilizzo dell'Area Camper sita in Via Ognissanti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 15.06.2013 viene stabilita la maggiorazione del 5% sull'importo del contributo di costruzione in virtù dell'art. 43 comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. per la costituzione del fondo aree verdi: in applicazione della D.G.R. n. 8/8757 del 22.12.2008;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 8.06.2013 si è provveduto all'adeguamento dei diritti di segreteria per atti urbanistico-edilizi;
- con determinazione n. 114 in data 15.12.2016 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2017;
- con determinazione n. 125 in data 24.12.2018 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2019;
- con determinazione n. 180 in data 24.12.2020 si è provveduto all'aggiornamento del costo unitario di costruzione ai sensi dell'art. 48, comma 2, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. a valere dal 01 gennaio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 18.02.2012 sono state adeguate le tariffe delle concessioni cimiteriali;
- per tutti i restanti tributi locali vengono confermate le tariffe, le aliquote e gli scaglioni di reddito deliberati per l'anno 2020;

PRESO ATTO che:

- è stata rispettata la normativa vigente in materia di limiti di spesa di personale;
- non risultano sottoscritti contratti relativi a strumenti derivati;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 460 della Legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 1-bis della Legge n. 172 del 2017, per il triennio 2021/2023, le entrate derivanti da concessioni edilizie sono esclusivamente e senza vincoli temporali destinate a:

- a) realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- g) interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- h) spese di progettazione per opere pubbliche;

VISTA la Legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'art. 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'art. 9, comma 1, il quale fa obbligo agli Enti Locali, a partire dal Bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'art. 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'art. 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

VISTE, inoltre:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)";
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il 2018-2020";
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021";
- la Legge 27 dicembre 2019, n.160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- la Legge 30 dicembre 2020, n.178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

DATO ATTO che il Bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

RICHIAMATE le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'art. 6 del D.L. n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'art. 5, c. 2, del D.L. n. 95/2012 (convertito in Legge n. 135/2012), come sostituito dall'art. 15, c. 1, del D.L. n. 66/2014, e all'art. 1, commi 1-4, del D.L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'art. 1, commi 5-9, del D.L. n. 101/2013 (convertito in Legge n. 125/2013), e all'art. 14, c. 1, del D.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'art. 1, c. 143, della Legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'art. 14, c. 2, del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

CONSIDERATO che tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'art. 1, c. 3, della Legge n. 196/2009, sono compresi anche gli Enti Locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;

RICHIAMATI:

- l'art. 3, c. 56, della Legge n. 244/2007, il quale impone agli Enti Locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'art. 14, c. 1, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'art. 14, c. 2, del Decreto Legge n. 66/2014 (convertito in Legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO che:

- non vi sono aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai fini della determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato, a norma della legge n.167/62, n.865/71 e n.457/78;
- vengono confermati gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di carica agli Amministratori e consiglieri comunali secondo quanto previsto con determinazione n. 86 del 11.09.2007, esecutiva ai sensi di legge, nelle misure stabilite dal D.M. n. 119 del 4.02.2000 e successivamente ridotte per effetto dell'art. 1 comma 54 della legge 23.12.2005 n. 266 ad eccezione dell'indennità relativa alla carica di Sindaco rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2020 secondo quanto disposto dall'art. 57 - quater, commi 1,2 e 3, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019;
- che i proventi delle contravvenzioni stradali, risorsa n. 3010, aventi vincolo di destinazione ai sensi del nuovo Codice della strada e del relativo Regolamento, saranno impiegati, secondo le disposizioni previste dall'art. 53 della Legge n. 388/2000, come meglio definito nella deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 28.03.2020;
- che è rispettato il dettato della L.R. n. 6/89 per quanto riguarda la destinazione degli OO.UU. per abbattimento barriere architettoniche, intervento n. 20050;
- che è rispettato il dettato della L.R. n. 20/92 per quanto riguarda gli interventi straordinari per il culto con lo stanziamento previsto all'intervento n. 20016 ;
- che in bilancio è iscritto il fondo di riserva entro i limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in bilancio è iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità, come previsto dalla Legge, al fine di fronteggiare eventuali rischi derivanti da crediti che si rendessero necessari totalmente o parzialmente inesigibili;

RILEVATO che in questa sede viene fissata la misura dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali nell'importo stabilito, sulla base della classe demografica del Comune, dal Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 04.04.00, senza aumenti né diminuzioni, prendendo atto della decurtazione del 10% prevista dalla Legge Finanziaria 2006;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, parere n. 4 in data 05.05.2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/00;

CON voti favorevoli n. 8 astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1.** di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo lo schema allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) che si intende far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, pur non essendo ad essa materialmente allegato, bensì depositato agli atti presso l'Ufficio Ragioneria;
- 2.** di dare atto che il Bilancio di previsione 2021/2023 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 707 a 734 della Legge n. 208/2015 e s.m.i., come risulta dal relativo prospetto;
- 3.** di dare atto che il Bilancio di previsione 2021/2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, c. 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 4.** di precisare che:
 - nel Comune di Ossimo non sono presenti aree e fabbricati da destinarsi a residenza, ad attività produttive e terziarie, ai sensi delle Leggi 18.04.1962 n. 167 – 22.10.1971 n. 865 – 05.08.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;
 - l'indennità di carica del Sindaco è stata rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 25.01.2020 secondo quanto disposto dall'art. 57 – quater, commi 1,2 e 3, del D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, mentre le indennità di carica degli Assessori sono state previste con la riduzione del 10%, ai sensi delle disposizioni della Legge finanziaria 2006, nonché l'ulteriore riduzione del 10%, ai sensi della Legge n. 122/2010, e comportano una spesa complessiva preventivata annua di € 15.725,00, allocata al capitolo n. 10020;
 - i gettoni di presenza assegnati ai Consiglieri Comunali, fissati dal Consiglio Comunale con la presente Deliberazione comportano una spesa annua preventivata di € 800,00, allocata al cap. 10020;
 - non è prevista l'erogazione di alcun gettone di presenza ai componenti della Commissione Edilizia;
- 5.** di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 216, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 6.** di pubblicare sul sito internet i dati relativi al Bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 e s.m.i..

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8 astenuti e contrari nessuno, espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI ____ favorevoli espressi per alzata di mano da n. __ consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

*Firmato digitalmente
Cristian Farisè*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*Firmato digitalmente
SCELLI PAOLO / INFOCERT SPADott.
Paolo Scelli*